

delle obbligazioni, possedute nel periodo d'imposta, con la specificazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquisite a decorrere da tale data, nonché dei relativi proventi. Il prospetto deve essere redatto in conformità all'apposito modello approvato con D.M. 28 gennaio 1985, pubblicato nella G.U. n. 27 del 1° febbraio 1985.

n Deduzione per il piano energetico nazionale

Agli enti non commerciali compete la deduzione delle spese sostenute per gli interventi (non finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico) atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici negli edifici.

Tale deduzione, nella misura del 25 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore dell'immobile ed in proporzione alla sua quota di possesso, compete per il periodo di imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo. Per ciascun periodo di imposta la deduzione non può essere superiore al reddito dell'unità immobiliare nella quale sono stati realizzati i suddetti interventi, senza tener conto della maggiorazione di un terzo di cui al comma 1 dell'art. 38 e della deduzione, fino ad un milione di lire, di cui all'art. 34, comma 4-*quater*, del TUIR.

La deduzione, che riguarda sia il prezzo di acquisto del materiale, sia le spese, al netto dell'IVA, relative alla installazione e alla eventuale certificazione del professionista abilitato, si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.

Gli interventi ammessi a fruire dell'agevolazione sono indicati nel DM 15 febbraio 1992, emanato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro delle Finanze, pubblicato nella G.U. n. 107 del 9 maggio 1992.

Tra tali interventi sono compresi, ad esempio, la trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti autonomi, le opere di coibentazione, la sostituzione di calda-acqua elettrici con altri alimentati a gas, l'adozione di apparecchi automatici regolatori di temperatura, l'installazione di pannelli solari.

Le modalità e le condizioni richieste, ivi compresa la documentazione da conservare a cura dell'ente non commerciale, sono specificate nel predetto decreto ministeriale.

L'agevolazione compete per le sole unità immobiliari produttive di reddito fondiario e non è concessa per le spese per interventi relativi alle parti comuni dei condomini.

n Detassazione del reddito d'impresa reinvestito (art. 3 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489)

1. Generalità

L'art. 3 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, stabilisce che è escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso (12 giugno 1994) ed in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta data.

L'esclusione si applica per il periodo di imposta in corso al 12 giugno 1994 e per il successivo. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta.

2. Soggetti interessati

L'agevolazione riguarda tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, ad esclusione delle banche e delle imprese di assicurazione, indipendentemente dalla veste giuridica assunta, dal tipo di contabilità adottata e dal criterio di determinazione del reddito seguito.

I soggetti che determinano il reddito d'impresa con criteri forfetari (ad es., esercenti attività agrituristiche, imprese di allevamento di cui all'art. 78 del TUIR) possono fruire dell'agevolazione in esame soltanto se sono in grado di documentare i costi sostenuti per gli investimenti.

3. Contenuto dell'agevolazione

Considerato che l'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito d'impresa di un importo determinato in funzione degli investimenti e che detto importo non si configura come provento, bensì quale componente negativo, il beneficio è influente ai fini dell'applicazione degli artt. 52, comma 2, 63, comma 1, 75, commi 5 e 5-bis, e 102. del TUIR. Tali norme stabiliscono, in presenza di proventi esenti o che non concorrono alla formazione del reddito, la riduzione della perdita fiscalmente rilevante e dell'ammontare deducibile degli interessi passivi e delle cosiddette spese generali.

L'agevolazione rileva, invece, ai fini dell'applicazione della maggiorazione di conguaglio, nel senso che, per la determinazione dell'utile da distribuire senza detta maggiorazione, il reddito si assume al netto dell'importo agevolato.

L'importo escluso concorre a determinare il risultato reddituale anche nel caso in cui si tratti di una perdita, eventualmente da portare in diminuzione del reddito degli esercizi successivi.

L'agevolazione spetta ai fini sia dell'imposta personale che dell'imposta locale sui redditi.

4. Nozione di investimento

Per investimento si intende:

- la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti;
- il completamento di opere sospese;
- l'ampliamento, la riattivazione e l'ammmodernamento di impianti esistenti;
- l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria.

L'agevolazione trova applicazione nei riguardi degli investimenti effettuati nei settori industriale, commerciale e dei servizi.

L'espressione "impianti" comprende nel loro complesso:

- le aree su cui insistono i fabbricati e quelle accessorie;
- i fabbricati e i manufatti stabilmente incorporati al suolo, le attrezzature, ecc..

L'ampliamento, la riattivazione e l'ammmodernamento di "impianti esistenti" si realizzano:

- a) attraverso interventi intesi ad aumentare la potenzialità e la produttività degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva;
- b) attraverso interventi intesi a riportare in funzione impianti disattivati;
- c) attraverso interventi straordinari volti ad un adeguamento tecnologico dell'impianto ai fini dell'economicità produttiva dell'impresa.

Anche gli impianti da ampliare, riattivare, ammodernare o completare devono essere situati nel territorio dello Stato.

L'agevolazione spetta anche nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di

impianti che non risultano di proprietà dell'impresa, come, ad esempio, quelli acquisiti in locazione.

Si ha ampliamento dell'impianto anche in caso di aumento della superficie utilizzabile mediante, ad esempio, la creazione di un piano intermedio all'interno del fabbricato.

Tra le spese di ammodernamento ovvero di acquisto di beni strumentali nuovi rientrano anche quelle sostenute per realizzare nuovi impianti elettrici (anche al fine di ottemperare ad obblighi previsti dalla legge), di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ecc..

Il regime agevolativo riguarda non soltanto le opere iniziate nei periodi di imposta agevolati, bensì anche quelle iniziate anteriormente a detti periodi, pur se siano rimaste in precedenza sospese.

Il beneficio compete, altresì, qualora gli investimenti, anche in beni strumentali, vengano completati in periodi di imposta successivi a quelli agevolati.

Per investimento in «beni strumentali nuovi» si intende l'acquisto a titolo derivativo ovvero la realizzazione in economia di beni soggetti ad ammortamento, con esclusione, quindi, di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Anche i beni strumentali nuovi, acquistati o realizzati in economia, devono appartenere a strutture aziendali situate nel territorio nazionale, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano utilizzati in Italia o all'estero. Risulta invece irrilevante la circostanza che il bene acquistato sia stato prodotto da imprese italiane o estere.

Rimangono esclusi dall'agevolazione gli investimenti relativi a beni immobili diversi da quelli cosiddetti "strumentali per natura". Si ricorda che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del TUIR, per immobili strumentali per natura si intendono quelli non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (trattasi di quelli classificati o classificabili nei gruppi B, C, D, E, nonché nella categoria A/10), anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato.

Le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale (in base all'attività effettivamente esercitata) la costruzione di immobili per la successiva rivendita, non possono fruire dell'agevolazione con riferimento agli immobili costruiti.

L'agevolazione compete anche in caso di acquisto di un immobile strumentale per natura non ancora ultimato dall'impresa costruttrice e completato in economia dall'acquirente, con riferimento al costo complessivamente sostenuto.

Tenuto conto che la nozione di bene strumentale comprende anche i beni immateriali, si precisa che gli investimenti agevolati riguardano anche l'acquisto di beni immateriali che si sostanziano in veri e propri diritti, quali quelli di brevetto industriale, di concessione, di utilizzazione di opere dell'ingegno, know-how, marchi di fabbrica, ecc., mentre sono esclusi quelli che costituiscono dei meri costi (come, ad esempio, l'avviamento, i costi di pubblicità o quelli di ricerca e sviluppo, ecc.).

L'agevolazione spetta a condizione che l'esistenza di detti beni comporti una loro effettiva utilizzabilità anche secondo precisi piani controllabili da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Con riguardo ai costi di acquisizione del software (utilizzabile mediante concessione in uso), si precisa che rientra tra gli investimenti agevolabili l'acquisizione del software applicativo mediante il cosiddetto "contratto di sviluppo", in quanto trattasi di vero e proprio diritto. Rientra altresì tra gli investimenti agevolabili il costo sostenuto per l'acquisto del cosiddetto "software standardizzato". Deve escludersi invece l'applicazione dell'agevolazione nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto l'acquisizione di meri servizi (uso del software a fronte di canoni periodici, manutenzione, aggiornamento, ecc.).

Non si può fruire dell'agevolazione di cui trattasi per l'investimento in "beni di lusso", il cui costo non è fiscalmente ammortizzabile. Si ricorda che delli beni sono fiscalmente ammortizzabili se sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Rientra nell'ambito della norma agevolativa, invece, l'investimento in beni strumentali di costo non superiore a un milione di lire, anche nel caso di deduzione di tale costo per intero nell'esercizio in cui è stato sostenuto.

5. Requisito della novità

In tutte le ipotesi precedentemente indicate, l'investimento deve sempre riguardare beni nuovi (ancorché non realizzati direttamente dall'impresa beneficiaria dell'agevolazione), restando di conseguenza esclusi quelli già utilizzati da altri soggetti, residenti o non residenti, anche se mediante locazione, comodato, ecc..

Nell'acquisto a titolo derivativo, il requisito della novità sussiste, di regola, nei casi di acquisto dal soggetto produttore o costruttore ovvero dal soggetto rivenditore. Si considera, tuttavia, sussistente il requisito della novità anche in caso di acquisto da un soggetto diverso da quelli suddetti, a condizione che risulti, anche dal contratto, che il bene strumentale non è mai stato posto in uso dal cedente o da questi dato in uso ad altri.

L'utilizzo, nella realizzazione di un impianto o nella fabbricazione di un bene, anche di beni usati, fa venir meno il diritto a fruire dell'agevolazione, con riferimento all'intero costo dell'impianto o del bene, soltanto se il costo dell'insieme dei beni usati impiegati sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto. In caso di acquisizione a titolo derivativo, l'attestazione che l'eventuale impiego di beni usati non è di rilevante entità dovrà provenire dal produttore o dal costruttore.

Con riguardo agli investimenti immobiliari il requisito della novità non può essere riconosciuto agli immobili ristrutturati. Ciò in quanto, di regola, anche ai fini catastali, la ristrutturazione, ancorché profonda, di un fabbricato, con eventuale cambiamento di categoria, non determina la «nascita» di un nuovo immobile bensì una semplice variazione dei dati catastali di quello già esistente. Ne consegue che, anche nel caso in cui un'impresa acquisti un immobile per ristrutturarlo e poi rivenderlo, non può riconoscersi, per il soggetto che acquista l'immobile ristrutturato, il requisito della novità dell'investimento.

Diversamente, può essere considerato nuovo l'immobile oggetto di ricostruzione; ciò, anche nel caso in cui, in dipendenza di vincoli storico-artistici o derivanti da strumenti urbanistici, la ricostruzione non riguardi alcune componenti strutturali del fabbricato preesistente (ad esempio le facciate).

Per i beni immateriali il requisito della novità sussiste, di regola, nei casi di acquisto dei beni stessi dall'autore o inventore. In particolare, il diritto di utilizzazione dell'opera dell'ingegno deve essere attribuito per la prima volta in Italia al soggetto che intende fruire dell'agevolazione; il requisito della novità non sussiste, pertanto, qualora l'autore o l'inventore abbia in precedenza provveduto direttamente allo sfruttamento in Italia dell'opera dell'ingegno. L'eventuale precedente utilizzo dell'opera dell'ingegno al di fuori del territorio italiano non assume invece alcuna rilevanza.

6. Investimenti in «leasing»

Gli acquisti di beni strumentali nuovi possono essere effettuati anche mediante locazione finanziaria. L'agevolazione in tal caso spetta al conduttore (e non al locatore, per il quale sono irrilevanti gli acquisti di beni concessi in locazione finanziaria)

con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale il bene (anche se costituito nel corso di più anni) è consegnato al conduttore stesso.

Per i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, ivi comprese le autovetture, il costo rilevante ai fini del computo dell'agevolazione è costituito da quello di acquisto dei beni stessi da parte del concedente, al netto dell'IVA. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto.

7. Periodi di imposta da considerare ai fini dell'agevolazione

In dipendenza dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994, i periodi di imposta agevolati sono quello in corso alla data del 12 giugno 1994 e quello successivo, con riferimento agli investimenti effettuati in ciascuno di essi.

Ai fini del computo dell'agevolazione occorre tener conto dell'incremento degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato rispetto alla media di quelli dei cinque periodi di imposta precedenti a quello in corso al 12 giugno 1994.

L'agevolazione è riconosciuta anche alle imprese attive alla data del 12 giugno 1994, pur se con un'attività di impresa inferiore ai cinque anni. Pertanto, l'agevolazione non spetta alle imprese la cui attività è cessata anteriormente alla predetta data o è iniziata successivamente alla stessa.

Poiché la disposizione agevolativa contenuta nel comma 1-bis dell'art. 3 fa riferimento ai soggetti con un'attività di impresa inferiore ai cinque anni, la stessa trova applicazione nei riguardi delle imprese la cui attività sia iniziata dopo il 12 giugno 1989.

Per tali imprese la media degli investimenti va computata con riferimento ai periodi di imposta precedenti a quello agevolato, e non con riferimento ai periodi precedenti a quello in corso al 12 giugno 1994.

Pertanto, per le imprese aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, che abbiano iniziato l'attività prima del 13 giugno 1989, l'eccezione degli investimenti realizzati nel 1995 va determinata con riferimento alla media degli investimenti realizzati negli anni dal 1989 al 1993, mentre per le imprese che abbiano iniziato l'attività dopo il 12 giugno 1989, il confronto va operato con la media degli investimenti dei cinque periodi di imposta precedenti al 1995 (comprendendo quindi nel calcolo della media anche il 1994). L'applicazione del beneficio presuppone l'esistenza di almeno un periodo di imposta precedente a quello di riferimento.

8. Determinazione del volume degli investimenti

Ai fini del computo dell'agevolazione, il volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere diminuito dei corrispettivi conseguiti per le cessioni dei beni strumentali effettuate nei periodi medesimi, nonché del valore normale dei predetti beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ancorché gli stessi beni siano stati a suo tempo acquistati usati.

Al riguardo si precisa che:

- il costo dei beni e dei servizi acquisiti va determinato secondo i criteri previsti dall'art. 76, comma 1, lettere a) e b), del TUIR e, pertanto, al lordo degli eventuali contributi, quali, ad esempio, quelli erogati in base alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (cosiddetta legge Sabatini);
- per i beni strumentali, materiali e immateriali, e per i servizi, si assumono i costi sostenuti per la loro acquisizione, secondo i criteri stabiliti per l'individuazione dell'esercizio di competenza dall'art. 75 del TUIR; in conseguenza dell'in-

duzione della disposizione di cui all'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, la quale prevede una disciplina antielusiva tesa al recupero del beneficio in caso di successiva cessione dei beni oggetto di investimento (vedi par. 14), per i beni il cui acquisto è di competenza, ai sensi del citato art. 75 del TUIR, del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994 nonché di quelli che si considerano realizzati in tale periodo, ai sensi dell'art. 3, comma 88 (vedi par. 13), non assume rilievo ai fini dell'agevolazione la loro entrata in funzione entro la data di chiusura di detto periodo. Resta, tuttavia, ferma, ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta in cui l'investimento si considera effettuato, la rilevanza del momento di entrata in funzione per gli acquisti di competenza del periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e dei periodi precedenti;

- per gli investimenti realizzati mediante opere o forniture di durata ultrannuale, assume rilevanza l'ammontare dei corrispettivi liquidati in base agli stati di avanzamento dei lavori;
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, imputate o meno ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono, rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione soltanto se sono inquadrabili in uno dei tipi di investimento previsti e cioè se sono sostenute per ampliare, riattivare o ammodernare impianti ovvero se si sostanziano nella costruzione di un bene strumentale nuovo;
- per le opere e i servizi di durata infrannuale l'investimento si intende realizzato alla data di ultimazione della prestazione;
- in caso di cessione di azienda va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di cessione o, in mancanza, il loro valore normale;
- in caso di beni strumentali realizzati da un consorzio o da una cooperativa, per conto delle imprese consorziate o socie, tra le quali sono ripartiti i costi sostenuti dal consorzio o dalla cooperativa in base a stati di avanzamento dei lavori, l'investimento si considera effettuato dai singoli consorzati o soci, i quali, per ciascun periodo d'imposta, devono far riferimento ai costi determinati in base ai menzionati stati di avanzamento dei lavori.

• Cessioni di beni strumentali

I conferimenti ordinari in società di qualsiasi tipo (anche non quotate), vanno considerati, a tutti gli effetti, come cessioni, con la conseguenza che, ai fini del computo dell'agevolazione, il valore normale dei beni strumentali conferiti in ciascun periodo agevolato o nei cinque periodi di imposta di riferimento da assumere ai fini della media, deve essere scomputato dal volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo.

In caso di permuta occorre far riferimento al valore normale del bene strumentale ceduto nonché all'eventuale conguaglio in denaro pattuito; detto valore non dovrà, invece, essere considerato nell'ipotesi in cui il bene ricevuto configuri un investimento in beni nuovi.

In caso di "datio in solutum" (nella quale il creditore consente al debitore di eseguire una prestazione diversa da quella dovuta), si dovrà, di regola, fare riferimento al corrispettivo originariamente pattuito.

Ai fini del computo dell'ammontare delle cessioni di beni strumentali effettuate nei periodi agevolati e nel quinquennio precedente si deve tener conto anche delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita di beni. Qualora la cessione riguardi un contratto di leasing, occorre far riferimento al valore normale del bene che forma oggetto del contratto stesso.

• Investimenti effettuati nel quinquennio precedente

I criteri adottati per l'individuazione e il computo degli investimenti agevolati valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del confronto.

Se in un periodo di imposta l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati l'ammontare da prendere a base per il calcolo della media va considerato pari a zero.

9. Modalità di rilevazione dei costi sostenuti per gli impianti

Non è necessario che l'investimento risulti completato nel corso dei periodi di imposta agevolati, ma occorre che per ciascun periodo d'imposta siano assunti i costi dei beni e dei servizi specificamente acquisiti per la realizzazione di impianti (che dovranno risultare da apposite schede), avendo riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 75 del TUIR. In analogia a quanto stabilito per la tenuta della contabilità di magazzino, nelle schede devono, ad esempio, risultare:

- i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, quando l'acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione dell'impianto;
- la mano d'opera diretta;
- gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione dell'impianto;
- i costi industriali imputabili all'impianto (stipendi dei tecnici, spese di mano d'opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, etc.).

Non è agevolabile l'investimento consistente nell'acquisto di aree fabbricabili, qualora sulle medesime non sia iniziata la realizzazione di impianti almeno entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale si chiede l'agevolazione. Ad esempio, in caso di acquisto dell'area nel corso del 1995 e di realizzazione dell'impianto iniziata nel mese di marzo 1996, il costo dell'area può essere considerato nel valore degli investimenti dell'anno 1995 mentre quello relativo alla realizzazione dell'impianto va computato tra gli investimenti dell'anno 1996, ove spetti l'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 85 dell'art. 3 della legge n. 549.

Se il costo di acquisto di un'area fabbricabile è stato sostenuto in un periodo d'imposta precedente al 1994, tale costo non va comunque considerato nel valore degli investimenti agevolabili e deve essere tenuto in considerazione nel calcolo della media degli investimenti relativi al quinquennio precedente solo se la realizzazione degli impianti è iniziata entro il suddetto termine (presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta agevolato).

10. Cumulabilità con altre agevolazioni

L'agevolazione prevista dall'art. 3 del DL n. 357 del 1994 è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione. In caso di cumulo di più agevolazioni relative allo stesso bene l'ammontare complessivo del reddito agevolato non può comunque essere superiore al costo dell'investimento.

In particolare, l'agevolazione in esame può essere cumulata, ricorrendone le condizioni, con quella prevista dall'art. 12 del DL 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge n. 359 dello stesso anno, concernente investimenti innovativi.

Così, nel caso, ad esempio, di un investimento innovativo di ammontare pari a 200, ove la

media degli investimenti del quinquennio precedente sia 120, l'agevolazione ex art. 3 del DL n. 357 riguarderà la parte dell'investimento «eccedente» (pari a $80 = 200 - 120$) e comporterà l'esclusione dall'imposizione di un importo pari a 40 (cioè il 50 per cento di 80).

Ipotizzando che nel periodo di imposta di riferimento il reddito di impresa prodotto sia pari a 1050, che gli ammortamenti deducibili siano pari a 30 e che il reddito del periodo di imposta precedente sia stato pari a 900, risultano realizzate le condizioni previste dal predetto art. 12 del DL n. 333 del 1992, in quanto il reddito del periodo di riferimento, da considerare al netto della agevolazione prevista dall'art. 3 del DL n. 357 del 1994, eccede per più del 15 per cento quello del periodo precedente e gli investimenti innovativi (200) sono di importo superiore alla somma del maggior reddito ($150 = 1050 - 900$) e degli ammortamenti del periodo considerato (30).

Conseguentemente, il reddito di impresa agevolato ai sensi dell'art. 12 del DL n. 333 del 1992 è 75 (pari al 50 per cento della differenza tra 1050 e 900).

Complessivamente l'ammontare dell'agevolazione sarà pari a 115 (40, ex art. 3 del DL n. 357 del 1994, e 75, ex art. 12 del DL n. 333 del 1992). Se, in relazione agli stessi beni, si è fruito di altre agevolazioni per le quali è previsto il divieto di cumulabilità (come, ad esempio, nella legge 5 ottobre 1991, n. 317) queste ultime diverranno inapplicabili nel caso in cui venga richiesto di fruire anche dell'agevolazione in argomento.

Qualora, invece, nella descritta situazione non si intenda fruire per i suddetti beni dell'agevolazione di cui all'art. 3 del DL n. 357 del 1994, ai fini del calcolo di quest'ultima agevolazione, dovrà procedersi nel modo seguente:

- nel computo della media degli investimenti relativi al quinquennio precedente si deve tener conto anche degli investimenti che hanno fruito di agevolazioni di qualsiasi tipo;
- nel computo degli investimenti realizzati nel periodo di imposta agevolato vanno ricompresi anche quelli fruiti di agevolazioni per le quali è previsto il divieto di cumulabilità; tuttavia, l'eventuale eccedenza dovrà essere ridotta per un importo pari alla percentuale risultante dal rapporto tra gli investimenti fruiti di agevolazioni non cumulabili e gli investimenti totali effettuati nel periodo di imposta.

11. Inapplicabilità dell'agevolazione per gli investimenti indiretti

Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti indiretti, effettuati, cioè tramite la sottoscrizione del capitale sociale di una società anche di nuova costituzione, in quanto il provvedimento intende favorire gli investimenti verso le attività direttamente produttive.

12. Fusioni, scissioni e trasformazioni

Nel caso in cui il soggetto che realizza gli investimenti sia una società che nel periodo di imposta in cui gli investimenti stessi sono effettuati o in uno precedente è stata interessata da un'operazione di fusione, ai fini del computo della media degli investimenti da confrontare con quelli del periodo di riferimento, si tiene conto della somma dei costi sostenuti per gli investimenti effettuati (al netto delle cessioni dei beni strumentali) da ogni società partecipante alla fusione.

Ai fini della individuazione dei periodi da considerare per il computo della media, si applicano i criteri illustrati nel paragrafo 7 avendo riguardo alla data di inizio dell'attività della società incorporan-

te ovvero, in caso di fusione propria, a quella della società fusa che ha iniziato l'attività prima delle altre.

In caso di scissione la società beneficiaria dovrà considerare, ai fini del computo della media, anche i costi degli investimenti riferibili alla quota di patrimonio acquisita dalla società stessa, sostenuti dalla società scissa. Ove la scissione sia parziale, la società scissa dovrà considerare i costi degli investimenti da essa sostenuti, al netto di quelli riferibili alle società beneficiarie.

In caso di trasformazione si dovrà tener conto anche degli investimenti effettuati dalla società trasformata nei periodi anteriori alla trasformazione stessa.

Nel caso di società di persone che si è trasformata in società di capitali in corso di anno, il periodo che decorre dal 1° gennaio alla data della trasformazione e quello che decorre da tale data fino al termine del periodo d'imposta, vanno considerati come autonomi periodi di imposta, ancorché di durata inferiore all'anno; pertanto, se la trasformazione della società è avvenuta successivamente al 12 giugno 1994, i periodi di imposta da considerare ai fini dell'agevolazione sono quello in corso a tale data e il periodo di imposta successivo.

13. Nuove disposizioni introdotte dall'art. 3, commi 85 e 88, della legge 28 dicembre 1995, n. 549

L'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995, prevede l'applicazione del beneficio della delassazione ivi disciplinato per gli investimenti realizzati nel secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994, nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea per le diverse aree di intervento, per gli investimenti realizzati nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b del regolamento CEE n. 2052/88 nonché per quelli realizzati nel restante territorio nazionale dai soggetti che nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 hanno avuto ricavi, determinati ai sensi dell'art. 53 del TUIR, e incrementi di rimanenze di cui ai successivi artt. 59 e 60 in misura non superiore a 5 miliardi di lire (con ragguaglio alla durata dell'esercizio se questa è superiore o inferiore a dodici mesi) nonché un numero di dipendenti, calcolato come media complessiva riferita al predetto esercizio e ai due precedenti, non superiore a venti.

Gli investimenti agevolati sono quelli previsti dall'art. 3 del DL n. 357 del 1994, ad esclusione degli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento. Ai fini del computo dell'agevolazione, occorre porre a raffronto, separatamente per ciascuna delle aree territoriali anzidette (cioè quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b singolarmente considerati e il restante territorio nazionale), il volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta agevolato rispetto alla media di quelli dei cinque periodi di imposta precedenti.

L'agevolazione è riconosciuta anche alle imprese attive alla data del 15 settembre 1995, anche se con un'attività inferiore ai cinque anni. Pertanto, l'agevolazione non spetta alle imprese la cui attività è cessata anteriormente alla predetta data o è iniziata successivamente alla stessa.

Per le imprese la cui attività è iniziata dopo il 12 giugno 1994, il periodo agevolato è quello avente inizio dopo il 15 settembre 1995.

L'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995 non è cumulabile con altre agevolazioni statali a qualsiasi titolo concesse alle attività produttive, a norma dell'art. 1,

comma 2, del DL 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge n. 488 del medesimo anno, e delle successive disposizioni dettate dal DL 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge n. 104 dello stesso anno e dal DL 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge n. 341 del 1995, anche se concesse in forma automatica ai sensi dell'art. 1 del citato decreto legge n. 244 del 1995.

La medesima agevolazione di cui all'art. 3, comma 85, resta, però, cumulabile con le agevolazioni alle attività di ricerca concesse ai sensi delle predette leggi.

Resta altresì ferma la cumulabilità tra il beneficio di cui al citato comma 85 e le altre agevolazioni, sia fiscali che finanziarie, recate da leggi diverse da quelle sopra richiamate (come, ad esempio, la legge 28 novembre 1965, n. 1329, cosiddetta Sabatini).

L'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995 stabilisce che l'agevolazione prevista dall'art. 3 del DL n. 357 del 1994, si applica relativamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 - anche ai beni strumentali nuovi, ancorché destinati ad operazioni di ammodernamento o di ampliamento di impianti esistenti nonché alla realizzazione di nuovi impianti, consegnati o spediti dopo la chiusura di tale periodo e comunque entro il 30 aprile 1996.

La disposizione del predetto comma 88, che non riguarda comunque gli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento, si applica a condizione che:

- i relativi contratti risultino conclusi entro il 30 settembre 1995 ovvero entro la data di chiusura del periodo d'imposta successivo al 12 giugno 1994, se questa è anteriore alla suddetta data del 30 settembre 1995;
- entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995 sia stato versato da parte dell'acquirente ovvero, in caso di locazione finanziaria, da parte dell'impresa utilizzatrice, almeno il 20 per cento, rispettivamente, del prezzo ovvero del costo del bene; a tal fine assume rilievo anche il versamento di somme a titolo di caparra o deposito cauzionale.

La predetta disposizione si applica sia nel caso di acquisizione da terzi dei beni tramite contratti di compravendita, permuta, ecc., sia nel caso di loro realizzazione tramite appalto. Inoltre, conformemente alle considerazioni già svolte precedentemente (par. 8), per l'applicazione del beneficio non assume rilevanza che l'entrata in funzione avvenga entro il 30 aprile 1996.

Si precisa che per i beni consegnati o spediti dopo la chiusura del periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, la relativa eccedenza agevolabile, pur se determinata con riferimento al periodo di imposta anzidetto, va esclusa dall'imposizione nel periodo d'imposta in cui i beni sono consegnati o spediti.

Così, ad esempio, nel caso in cui nel 1995, per le imprese aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, sia stato realizzato un investimento di 1.500 e la media degli investimenti relativi ai periodi dal 1989 al 1993 sia pari a 1.000, il reddito agevolato, da scomputare nella dichiarazione dei redditi del 1995 è di 250, cioè il 50 per cento della differenza tra 1.500 e 1.000. Se, dopo il 31 dicembre 1995 ma entro il 30 aprile 1996, vengono consegnati o spediti beni di importo pari a 600, ove sussistano le altre condizioni previste dal comma 88, occorre rideterminare il reddito agevolato relativo al 1995, includendo tra gli investimenti di tale anno anche quelli predetti. Pertanto, detto reddito agevolato risulterà complessivamente pari a 550 (50 per cento della

differenza tra 2.100 e 1.000) e la differenza tra detto importo (550) e quello deducibile nella dichiarazione relativa al 1995 (250) - pari, cioè, a 300 - sarà deducibile nella dichiarazione relativa al 1996.

Si precisa infine che la disposizione recata dal citato comma 88 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995 non ha carattere vincolante e, pertanto, in alternativa, i beni ivi considerati (cioè quelli consegnati o spediti nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 ed entro il 30 aprile 1996) possono essere assunti quali investimenti del periodo di imposta di loro consegna o spedizione ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa di cui al precedente comma 85.

14. Recupero dell'agevolazione in caso di cessione di beni oggetto di investimento

L'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, ha introdotto una disciplina di carattere antielusivo per effetto della quale si procede al recupero dell'agevolazione concessa ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994 e dell'art. 3, commi 85 e 88, della legge n. 549 del 1995, nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti stessi. In particolare, la norma prevede che il reddito escluso dall'imposizione si ridetermina diminuendo l'ammontare del volume degli investimenti del periodo di imposta agevolato di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto di agevolazione (da assumere indipendentemente dall'ammontare dei costi che hanno concorso alla formazione del predetto volume di investimenti) e i costi, sostenuti nello stesso periodo di imposta in cui si procede alle cessioni, per la realizzazione di investimenti delle stesse tipologie previste dall'art. 3 del DL n. 357 del 1994 e dal comma 87 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995 (con esclusione, in ogni caso, degli investimenti in immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore).

Si precisa che tra le cessioni rilevanti agli effetti in questione rientrano anche le assegnazioni ai soci e la destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Non si tiene invece conto delle cessioni poste in essere nell'ambito di procedure concorsuali.

La differenza tra il reddito a suo tempo agevolato e quello così rideterminato costituisce una sopravvenienza attiva del periodo di imposta in cui si verificano le cessioni, che dovrà essere indicata in dichiarazione dei redditi, tra le variazioni in aumento.

La disciplina predetta si applica per le cessioni effettuate a decorrere dal 15 settembre 1995.

n Dividendi distribuiti da società non residenti (art. 96-bis del Tuir)

Gli utili distribuiti da società residenti in uno Stato membro della U.E., aventi i requisiti richiesti al comma 2 dell'art. 96-bis, in occasione diversa dalla liquidazione della società stessa, non concorrono alla formazione del reddito d'esercizio per un ammontare pari al 95 per cento del loro ammontare, sempreché la partecipazione diretta nel capitale della società erogante non sia inferiore al 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno dalla data della delibera di distribuzione.

Tali utili, nella misura del 95 per cento del loro ammontare, possono essere distribuiti senza applicazione della maggiorazione di conguaglio.

n Esclusione dall'ILOR

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, all'art. 17, comma 4, stabilisce che sono esclusi dall'ILOR i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonché i redditi agrari di cui all'art. 29 del TUIR.

Per tutti i terreni e i fabbricati posseduti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale relativi all'impresa (strumentali, beni-merce ed altri) e non locali, l'importo del reddito d'impresa da escludere dall'ILOR coincide sempre con la rendita catastale dell'immobile.

Il medesimo criterio si rende applicabile anche per i fabbricati strumentali concessi in locazione finanziaria e per quelli facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto o in usufrutto.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini dell'esclusione dall'ILOR va fatto riferimento al valore determinato applicando ai costi di acquisizione degli immobili i coefficienti di aggiornamento stabiliti in relazione all'anno in cui detti costi sono stati sostenuti (cioè all'imponibile determinato ai fini dell'ICI).

Da tale "valore patrimoniale" dell'immobile occorre desumere, sia pure convenzionalmente, il reddito, applicando il divisore pari a 50, che è il coefficiente di moltiplicazione applicabile alle rendite catastali delle unità immobiliari classificate nel gruppo D.

Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto e per quelli che, pur censiti, sono ancora sprovvisti di rendita, o la cui rendita risulta non più rispondente alla situazione originariamente considerata, deve essere assunta la rendita attribuita a fabbricati similari.

Qualora il fabbricato risulti già accatastato, le risultanze vanno disattese solo se il possessore ha sottoposto l'immobile stesso a variazioni o adattamenti tali da mutarne la classificazione catastale. In tal modo si deve tener conto delle nuove caratteristiche catastali anche se il nuovo accatastamento non risulti ancora avvenuto; e ci si non solo quando il possessore abbia già presentato la domanda per il nuovo accatastamento, ma anche quando detta domanda sia stata omessa.

Per i terreni dati in affitto per uso agricolo si applica il disposto dell'art. 129, comma 1 del TUIR.

Per i terreni dati in affitto per uso non agricolo è escluso dall'ILOR un importo pari alla rendita catastale.

Per i fabbricati relativi all'impresa dati in locazione va escluso dall'ILOR un importo pari:

- a) alla rendita catastale o, se superiore, al canone di locazione ridotto forfetariamente del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano);
- b) al canone di locazione ridotto del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) per le unità immobiliari date in locazione in regime legale di determinazione del canone.

Si fa presente, altresì che per i terreni la rendita catastale deve essere assunta senza considerare la rivalutazione prevista dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

n Immobili inagibili

Per gli immobili inagibili per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnolo-